



Unione dei Comuni Valli e Delizie

Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Regolamento per la disciplina ed utilizzo degli impianti di videosorveglianza per il controllo sull'abbandono dei rifiuti

1. Oggetto e normativa di riferimento

- 1) Le operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1 n. 1).
- 2) È considerato dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.
- 3) L'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e sicurezza pubblica.
- 4) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, per le finalità in oggetto, attivati nel territorio dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - *General Data Protection Regulation*).
- 5) In particolare, il presente regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza per finalità di sorveglianza rifiuti gestiti dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
- 6) Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio dell'Unione sono individuati dalla Giunta dell'Unione ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento.

Tali impianti:

 - riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - consentono unicamente riprese video;
 - sono installati in corrispondenza dei luoghi indicati ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
 - sono dotati delle caratteristiche tecniche e di sicurezza ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;
- 7) Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente regolamento, sono attivabili impianti di fotosorveglianza e videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio unionale adibite a discariche ed "eco piazzole" individuate dalle amministrazioni comunali interessate.

2. Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Regolamento UE", il Regolamento Ue 2016/679, (GDPR - General Data Protection Regulation) e successive modificazioni ed integrazioni;

- b) per "Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101" Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- d) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- g) per "titolare", l'Ente – Unione dei Comuni Valli e Delizie, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- h) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- i) per "responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- j) per "persone autorizzate", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- k) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- l) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- o) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

3. Finalità

- 1) Il presente regolamento si pone la finalità di disciplinare l'utilizzo della videosorveglianza per le attività di controllo volte ad accertare le condotte poste in violazione del divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali sotterranee di cui agli artt. 192 e 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dei regolamenti locali specifici in materia.
- 2) Il degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti costituisce, altresì, violazione della vivibilità e del decoro delle città posti alla base del concetto di sicurezza urbana di cui al D.lgs. 14/2017.
- 3) I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Principi applicabili al trattamento dei dati personali

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dall'Unione dei Comuni Valli e Delizie, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle

persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Il trattamento dei dati effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza deve, in ogni caso, rispettare gli oneri imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

3) I dati personali sono trattati a mezzo del sistema di videosorveglianza nel rispetto del principio di liceità, in esecuzione dei compiti interesse pubblico di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4) I dati personali sono trattati nel rispetto del principio di correttezza e trasparenza, ovverosia sono rese conoscibili alle persone fisiche le modalità di raccolta, utilizzo, consultazione dei dati registrati dai sistemi di videosorveglianza.

5) Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato esclusivamente per le finalità indicate all'articolo 3 del presente articolo.

6) Il trattamento dei dati personali a mezzo dei sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto del principio di "minimizzazione dei dati".

7) L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.

8) In attuazione del principio di *necessità*, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

9) In attuazione del principio di *proporzionalità* e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

5. Titolare del trattamento

L'Unione dei Comuni Valli e Delizie è titolare del trattamento dei dati personali effettuati per le finalità di cui all'art. 3 del presente regolamento ed a mezzo degli impianti di videosorveglianza ivi disciplinati.

6. Soggetti cui sono attribuiti funzioni e compiti in materia di videosorveglianza

1) Le Strutture dell'Ente competenti in materia di videosorveglianza sono il Settore Polizia Locale e il Servizio Informatico Associato (SIA)

2) Al Dirigente della Polizia Locale sono assegnati i seguenti compiti:

a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, una volta acquisiti dal sistema, e la correttezza dell'accesso agli stessi da parte degli operatori;

b) curare la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;

c) curare l'accesso alla centrale operativa;

3) Al Dirigente del SIA sono assegnati i seguenti compiti:

a) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso agli stessi dal punto di vista tecnico ed informatico;

b) gestione dei rapporti attinenti la fornitura e la manutenzione degli impianti;

c) custodire le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

7. Persone autorizzate al trattamento dei dati personali

1) L'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003, autorizza formalmente al trattamento dei dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza ed assegna specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali effettuato a mezzo dei sistemi di videosorveglianza a soggetti, espressamente designati, che operano sotto la propria autorità.

2) I soggetti di cui al comma 1 sono nominati tra i dipendenti dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

8. Soggetti esterni

1) L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

2) Ai sensi dell'art. 28 del GDPR l'Ente formalizza istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la nomina degli stessi a "Responsabili del trattamento".

3) Tali Soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

9. La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza

1) La pianificazione dei sistemi di videosorveglianza ha la sua esclusiva origine dall'analisi e dalla consapevolezza dell'Unione e dei Comuni circa l'utilizzo illecito di discariche ed "eco piazzole" relativamente alle tipologie di rifiuti gettati.

2) L'Unione, anche per conto dei Comuni, definisce gli obiettivi ed individua i benefici attesi dall'effettiva implementazione del sistema di videosorveglianza.

3) L'Unione stabilisce la tipologia di sistema che può consentire di conseguire tali obiettivi in maniera realistica, ossia calibrando il sistema in modo da fornire risposte pertinenti ed efficaci ai fabbisogni individuati.

4) L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è giustificato, a seguito di precipua valutazione, dall'inidoneità di strumenti di controllo alternativi rispetto alle finalità perseguite di cui all'articolo 3.

10. Modalità di raccolta e le misure di sicurezza dei sistemi di videosorveglianza

1) I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2) Sono quindi poste in essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa.

3) Le modalità di trattamento dei dati personali, inoltre, prevedono l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi, e la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

4) L'Unione configura diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini in aderenza alle differenti e specifiche competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori con accesso a mezzo di credenziali di accesso al sistema nominative.

5) I sistemi di videosorveglianza sono configurati in maniera tale da consentire, ai soggetti preposti ad attività manutentive, di accedere alle immagini solo se ciò si renda

indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

6) L'Unione, quale titolare del trattamento, adotta misure tecnologiche adeguate a proteggere i sistemi contro i rischi di accesso abusivo.

7) I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

- trattati secondo correttezza (in conformità alla vigente normativa, con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi.
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

8) Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

11. Conservazione dei dati personali

1) I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore ai 7 giorni. Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettronici, informatici o magnetici.

2) La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso, ovvero per adempiere alla procedura sanzionatoria amministrativa ex art.13 della Legge 689/81 riconducibile alla finalità del trattamento.

12. Informativa

1) L'Unione rende noto alla cittadinanza l'adozione di misure e accorgimenti, quali l'installazione di sistemi di videosorveglianza, volti ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.

2) Coloro che accedono o transitano in luoghi dove sono attivi sistemi di videosorveglianza sono previamente informati in ordine al trattamento dei dati personali effettuato con i sistemi di videosorveglianza a mezzo di informativa su apposita cartellonistica.

3) La relativa segnaletica potrà essere apposta nei punti di ingresso del territorio dell'Unione; sarà comunque replicata e posta in modo chiaramente visibile nelle aree cittadine video sorvegliate.

4) Il supporto con l'informativa:

- è collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera;
- ha un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.

13. Caratteristiche, elenco, ubicazione e aggiornamento impianti

1) Le caratteristiche, l'elenco degli impianti, la loro collocazione e aggiornamento, sono demandate alla Giunta dell'Unione su proposta dirigente responsabile della Struttura competente come individuata all'art. 6 del presente regolamento.

14. Norma di rinvio

1) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia e le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e Unionale e alle disposizioni vigenti in tema di privacy.

15. Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione che lo approva, fatti salvi i tempi tecnici necessari all'organizzazione del servizio.
- 2) Le eventuali e successive modifiche al presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line. Lo stesso verrà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell'Unione.